

TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione lavoro

Il Giudice del Lavoro, visto il ricorso ex artt. 669 bis e 700 cpc presentato da _____ nei confronti del Ministero della Giustizia, esaminati gli atti, sentite le parti, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

La ricorrente ha chiesto al Tribunale che provvedesse alla sospensione, *inaudita altera parte* e per ciò che la riguarda, del provvedimento del Ministero della Giustizia prot. n. 20001 del 29.12.2010 con il quale è stato ricostituito a tempo pieno il suo rapporto di lavoro part time con l'Amministrazione. Vinte le spese di lite.

Si è costituito il Ministero della Giustizia che, nel ribadire il corretto operato dell'Amministrazione, ha insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Il Tribunale osserva:

con provvedimento prot. 20001 del 29.12.2010 il Direttore Generale del Ministero della Giustizia aveva disposto la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno di 35 dipendenti del Tribunale di Firenze in part time (tra cui l'odierna ricorrente) su richiesta di revoca del part time presentata dal Dirigente del medesimo Tribunale (prot. 4248/2011 del 16.12.2010).

Il provvedimento di revoca è stato disposto in esecuzione dell'art 16 della L. n. 183/2010 che prevede "*in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'art 73 del DL n. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L. n. 133/2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'art 1, comma 2, del D.l.vo n. 165/2001, e successive modificazioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del citato DL n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008*".

Sulle modalità di attuazione del disposto normativo in questione è stata emanata la circolare n. 1196/2010, con la quale il Direttore Generale aveva chiarito che - con riferimento allo specifico caso di revoca del part time di tutto il personale dell'Ufficio - i Responsabili della gestione del personale dovevano presentare specifica e motivata richiesta. In particolare, si prescriveva che, oltre al nominativo e all'indicazione del profilo professionale dei dipendenti interessati, della struttura

interna o dei servizi a carattere generale a cui i medesimi dipendenti interessati appartenevano ecc, la richiesta di revoca dovesse contenere *"le ragioni di carattere organizzativo che, in relazione ai profili professionali degli interessati ed alle attività a loro demandate nell'ufficio, determinano il rilevato pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione. Per consentire un'adeguata motivazione del successivo provvedimento, appare necessario che la motivazione sia completa e dettagliata, riferita ad ogni dipendente e senza formule generiche (del tipo: gravi carenze di organico, gravi esigenze di servizio, e così via) che impediscono l'accoglimento della richiesta dell'Ufficio"*.

La richiesta di revoca del part time presentata dal Dirigente del Tribunale di Firenze per la ricorrente (e recepita, per quanto attiene alla motivazione, dal provvedimento di ricostituzione del full time del Direttore Generale) così motivava: *"... determina gravi difficoltà organizzative ai servizi di cancelleria che impongono una più completa prestazione lavorativa"*.

Tale motivazione non sembra consentire una valutazione del pregiudizio specifico che l'Ufficio Gip verrebbe a subire in conseguenza della prosecuzione da parte della del rapporto in part time. Ciò in quanto la circolare richiamata richiede una motivazione dettagliata, cioè contestualizzata alle esigenze proprie del datore di lavoro in relazione alla posizione del lavoratore all'interno dell'Ufficio, non potendosi supplire con l'utilizzazione di formule generiche, che non diano effettiva contezza della reale situazione dell'Ufficio interessato, come affermata dalla resistente in memoria.

Il tipo di motivazione utilizzata, identica anche per il personale di altri Uffici diversi dall'Ufficio Gip (ad es. per la Cancelleria civile), non è dunque sufficiente a dare atto dell'istruttoria compiuta con riferimento al caso di specie, tale da potersi dire soddisfatti i criteri di buona fede e correttezza richiesti dalla norma di legge.

Si osserva inoltre come la stessa circolare ministeriale faccia un espresso richiamo al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, attribuendo agli stessi un particolare rilievo poiché *".....l'Amministrazione, revocando i part time, interviene pesantemente sulle situazioni personali e familiari dei dipendenti"*.

In udienza è emerso incontestatamente che, allo stato, vi è un ordine di servizio per la ricorrente che prevede due rientri pomeridiani, al martedì (rientro fisso) e al venerdì e che, ricostituito il full time, la stessa dovrebbe anche prestare attività di assistenza alle udienze, con possibilità di protrazione della prestazione lavorativa oltre le 17.30.

Ciò può determinare un pregiudizio imminente e irreparabile, quanto meno nell'immediato, agli equilibri su cui fino ad ora si è fondata la vita familiare della lavoratrice.

Infatti, la deve accudire personalmente la figlia piccola, considerato che il marito lavora tutta la giornata, non vi sono parenti vicini a cui affidare la bambina per il tempo necessario

all'espletamento della prestazione lavorativa in full time (tenuto conto anche dei tempi per il rientro nella sede di residenza) e della difficoltà a ricorrere all'aiuto di terze persone anche per l'aggravio economico che ne deriverebbe, viste le entrate familiari e le spese che devono essere sostenute, come documentato.

Pertanto, ad una disamina sommaria della fattispecie, il ricorso appare fondato, dovendosi ordinare al Ministero della Giustizia di sospendere l'efficacia del provvedimento del Direttore Generale del Ministero Giustizia prot. 20001 del 29.12.2010.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della resistente soccombente.

P.Q.M.

ordina al Ministero della Giustizia di sospendere gli effetti del provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia prot. 20001 del 29.12.2010;

condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00, di cui € 550,00 per onorario, € 450,00 per diritti, oltre 12,5% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;

manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti

Firenze, 31.1.2011

Il Giudice

Avv. Nicoletta Taini



Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot. Dott. Fabio Pelosi.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Firenze, 31 GEN. 2011

d'Amministratore Giudiziale

